

# **Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024**

## **Nota di approfondimento**

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale  
Direzione Studi e Ricerche

Gennaio 2024

## INDICE

<b>LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213. LEGGE DI BILANCIO 2024 .....</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
Art. 1, comma 14. Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico .....	7
Art. 1, comma 15. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.....	7
Art. 1, commi 16 e 17. Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori.....	8
Art. 1, comma 18. Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili di impresa.....	9
Art. 1, commi da 27 a 31. Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2022-2024 .....	9
Art. 1, commi da 60 a 62. Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico .....	9
Art. 1, commi da 136 a 138. APE sociale e Opzione donna .....	10
Art. 1, commi 139-140. Disposizioni in materia di pensione anticipata .....	11
Art. 1, commi da 142 a 155. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).....	12
Art. 1, commi da 168 a 176. Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.....	13
Art. 1, commi 177 e 178. Incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche .....	15
Art. 1, comma 179. Misure in materia di congedi parentali.....	15
Art. 1, commi da 180 a 182. Decontribuzione delle lavoratrici con figli.....	15
Art. 1, commi da 187 a 189. Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza.....	16
Art. 1, commi da 191 a 193. Assunzione vittime di violenza nel settore privato .....	16
Art. 1, commi da 198 a 200. Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sulle prestazioni sociali nei settori della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave .....	17
Art. 1, comma 202. Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento .....	18
Art. 1, comma 248. Misure a sostegno del credito alle esportazioni .....	18
Art. 1, comma 249. Modifica copertura credito di imposta ZES Unica nel Mezzogiorno.....	19
Art. 1, commi da 253 a 257. Misure in favore delle imprese.....	19
Art. 1, comma 330. Incremento del Fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori.....	20
Art. 1, comma 361. Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione .....	21
Art. 1, commi da 506 a 508. Modalità per conguaglio ristori COVID-19 Enti locali – Fondo per Enti locali in deficit di risorse per gli effetti del COVID-19.....	21
Art. 1, commi da 523 a 526. Spending review dei Ministeri.....	22

## LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213. LEGGE DI BILANCIO 2024

### INTRODUZIONE

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 40) n. 303 del 30 dicembre 2023. In vigore dal 1° gennaio 2024, definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2023<sup>1</sup>. L’iter parlamentare ha visto la presentazione del disegno di legge da parte dell’Esecutivo al Senato per la prima lettura in data 30 ottobre 2023; quindi, lo stesso è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, la quale ha concluso l’analisi il 18 dicembre, con l’approvazione di modifiche al testo originario. L’esame al Senato è terminato il 22 dicembre con la votazione finale di approvazione, successiva alla fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo. Trasmesso dal Senato alla Camera per la seconda lettura, il disegno di legge di bilancio 2024 è stato infine esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha concluso le proprie valutazioni senza modifiche ulteriori. La norma è stata definitivamente approvata il 29 dicembre.

Come già emerso nella NADEF 2023, il contesto in cui si inserisce la Legge di bilancio è, secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio<sup>2</sup>, “fragile e incerto”, soprattutto con riferimento al quadro globale. Lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio ha sottolineato (nelle audizioni propedeutiche alla stesura della norma) che l’economia internazionale sta subendo le conseguenze dei conflitti in atto che minano le prospettive economiche mondiali con ripercussioni sui mercati, esponendo così il sistema economico internazionale a crisi difficilmente prevedibili e potenzialmente molto rilevanti. Le tensioni geopolitiche, in continua e rapida evoluzione, possono così fare scaturire nuovi shock macroeconomici.

In questa situazione soggetta a imprevisti di natura interna e soprattutto internazionale, la manovra appare perciò improntata a un’ottica di breve periodo e caratterizzata da indebitamento, ossia dalle spese non coperte dalle entrate ordinarie dello Stato. A tale riguardo, va osservato che nel corso dell’attuale Legislatura (a partire dalla NADEF 2022)<sup>3</sup> il Parlamento ha già autorizzato tre volte il ricorso all’indebitamento al fine di finanziare interventi legislativi, per un ammontare pari a 9 miliardi nel 2022, 27,4 miliardi nel 2023 e 22,5 miliardi nel 2024.

---

<sup>1</sup> Per maggiori approfondimenti sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 (NADEF), consultare la scheda predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi, consultabile al seguente link della Banca Documentale del Lavoro:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=82816d25-ce98-43f7-a138-7bcb7f4f3d57&title=scheda>

<sup>2</sup> Organismo indipendente costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee.

<sup>3</sup> “Documento di Economia e Finanza 2022. Nota di aggiornamento”. A cura della Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi. Per maggiori approfondimenti sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 (NADEF), consultare la scheda consultabile al seguente link della Banca Documentale del Lavoro: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=82816d25-ce98-43f7-a138-7bcb7f4f3d57&title=scheda>

L'Esecutivo ha quindi previsto sia un aumento del deficit per il primo esercizio di programmazione (rispetto a quanto precedentemente stabilito), rinviando alla fine del 2024 le prospettive di previsione circa il conseguimento di un disavanzo inferiore al 3% del PIL. L'ammontare complessivo delle risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2024 è di circa 28 miliardi di euro, di cui oltre la metà destinati a interventi a sostegno dei redditi medio-bassi (annualità 2024), per il rinnovo del taglio del cuneo fiscale e contributivo e per l'accorpamento delle prime due fasce delle aliquote IRPEF. I principali interventi previsti sono, inoltre, diretti in favore delle famiglie numerose e alla natalità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento della spesa sanitaria e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati.

La Legge di Bilancio 2024 è composta da due sezioni, la prima delle quali ("Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici") contenente l'articolo 1 (561 commi), mentre la seconda Sezione, di 20 articoli, è dedicata all'Approvazione degli Stati di previsione. Completano il dettato normativo sette allegati, i quadri generali riassuntivi e i suddetti stati di previsione. Quest'ultima sezione dà quindi conto dell'evidenza contabile della manovra per effetto delle innovazioni normative di cui all'art. 1 e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione stessa.

La Legge, quindi, interviene sul quadro vigente in materia di: energia, fisco, lavoro e politiche sociali, crescita e investimenti, agricoltura, infrastrutture e trasporti, sanità, scuola e ricerca, turismo e cultura, difesa e sicurezza, immigrazione, politica estera, ambiente e territorio, Regioni ed Enti locali, giustizia, nonché revisione della spesa pubblica. Rimandando l'approfondimento nelle pagine che seguono, viene quindi riportata una ricognizione dei commi oggetto di interesse<sup>4</sup>. Per quanto concerne le novità in materia di **lavoro e politiche sociali** (i cui principali commi saranno oggetto di specifico approfondimento nelle pagine successive), è introdotto in via eccezionale per il 2024 (art. 1, comma 15) un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. In materia di cuneo fiscale viene inoltre elevato (commi 16 e 17), sempre per il 2024, a 1.000 euro (2 mila per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dei servizi energetici e idrici, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa. Per quanto concerne il welfare aziendale, la norma (comma 18) riduce dal 10 al 5% la tassazione agevolata per i premi di produttività. In materia di sostegno alla genitorialità (commi da 180 a 182), per il triennio 2024-2026, è introdotto un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, con tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Il predetto esonero (per la sola annualità 2024) è riconosciuto anche alle medesime lavoratrici, con due figli, fino al compimento del decimo anno di età di quello minore.

---

<sup>4</sup> Per approfondimenti, consultare i Dossier "Legge di Bilancio 2024, Volumi I, II e III" a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, 22 dicembre 2023, nonché il Dossier "Legge di Bilancio 2024 – A.C. 1627– Quadro di sintesi degli interventi", consultati per la redazione della presente Nota.

I commi 136 e 137 prorogano l'istituto dell'APE sociale<sup>5</sup> per il 2024 ed elevano il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Il comma 138 estende l'istituto "Opzione donna"<sup>6</sup> alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni.

In materia di trattamenti di integrazione salariale, i commi da 142 a 155 riconoscono, per sei mensilità, un'indennità di continuità reddituale e operativa (denominata ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti. Inoltre, i commi da 168 a 176 prorogano alcune misure, tra le quali le indennità previste per i lavoratori dei call center, la CIGS per le imprese che cessano l'attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l'integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA. Ma soprattutto, stanziando ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale.

Per quanto concerne gli incentivi assunzionali, tra le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2024, si segnala (commi da 191 a 193) lo sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà<sup>7</sup>. Inoltre (commi da 187 a 189) è previsto un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza e diretto al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Il comma 179 prevede la modifica dei criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino, aggiungendo alle misure specifiche già esistenti una misura specifica, pari al 60% della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all'80% per il 2024. In materia di istruzione e formazione è previsto (comma 202) l'incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)<sup>8</sup> e all'apprendistato di primo livello.

I commi 177 e 178 prevedono, infine, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

In materia di **energia** e a sostegno del potere di acquisto delle famiglie, la Legge prevede, tra l'altro, lo stanziamento di 200 milioni di euro per il riconoscimento nel I° trimestre 2024 di un contributo

---

<sup>5</sup> Prevista dalla Legge di Bilancio 2017, l'istituto dell'APE sociale consiste in un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero (fonte: INPS).

<sup>6</sup> Opzione Donna è un trattamento pensionistico erogato a domanda alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti e che, alla data della domanda, si trovano in una delle condizioni indicate dalla legge (fonte INPS).

<sup>7</sup> Per ulteriori approfondimenti consultare la Nota "Reddito di libertà", predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi, consultabile al seguente link della Banca Documentale del Lavoro:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=86866a1c-9791-4c20-a725-7ac247f2e418&title=scheda>

<sup>8</sup> Ridenominata dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/18) "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare (comma 14).

Circa le misure a **sostegno delle imprese**, rientrano quelle sul credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno<sup>9</sup> (comma 249), autorizzando risorse nel limite di 1.800 milioni di euro destinate al riconoscimento del medesimo credito per l'anno 2024. I commi da 253 a 255 autorizzano, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per il 2025 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. INVITALIA, soggetto gestore della misura, può essere autorizzata ad emanare direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse. Il comma 256 rfinanzia di 100 milioni di euro (2024) l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 257 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025<sup>10</sup>

Relativamente alle misure di carattere **fiscale**, la norma prevede, tra l'altro, limitatamente al periodo d'imposta 2024 (commi 16 e 17), una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (cd. *fringe benefits*). Il successivo comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nel 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.

Circa il settore della **scuola, dell'università e della ricerca**, tra le disposizioni previste dalla norma si segnala il comma 330 che incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico<sup>11</sup>, ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

In materia di **immigrazione**, è rfinanziato il Fondo per l'immigrazione di 172,7 milioni di euro nel 2024; 269,1 milioni di euro nel 2025; 185 milioni di euro nel 2026, per l'adozione di misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati (comma 361).

---

<sup>9</sup> Prevista dal DL n. 124/23, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - "ZES unica" che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative. Ciò nell'ottica di massimizzare la competitività delle imprese del Sud nello scenario internazionale (fonte: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud).

<sup>10</sup> Istituito con la riforma degli incentivi del 2012 (Decreto Legge n. 83/12) il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, relativamente alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, al rafforzamento delle strutture produttive, nonché alla promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero (fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

<sup>11</sup> Fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2023, n. 197/22.

Da ultimo, relativamente agli **Enti locali**, sono tra l'altro introdotte disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all'emergenza COVID-19. È inoltre istituito un Fondo da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nei quadrienni 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dall'emergenza COVID-19 (commi da 506 a 508).

La Nota di approfondimento di cui si tratta è quindi dettata dall'esigenza di illustrare, nel modo sintetico e più chiaro possibile, i principali provvedimenti in materia di **lavoro e di crescita economica**, agevolando la lettura degli articoli in esame e proponendo una serie di osservazioni a riguardo. Per l'esame esaustivo della Legge di Bilancio 2024, si rimanda ai volumi predisposti dal Servizio Studi di Camera e Senato "Legge di Bilancio – Schede di Lettura, volumi I-II-III", consultati per l'elaborazione della presente Nota<sup>12</sup>.

## NOTA DI APPROFONDIMENTO

Di seguito, si riportano le principali disposizioni contenute nella norma, che hanno maggiore rilievo per le politiche del lavoro e la crescita economica.

### **Art. 1, comma 14. Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico**

È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

**Osservazioni:** si tratta di un **contributo straordinario** inizialmente previsto dal DL n. 34/23<sup>13</sup> ed erogato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, nei confronti nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

### **Art. 1, comma 15. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Il predetto esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore

---

<sup>12</sup> Cfr. Nota 2.

<sup>13</sup> Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali". Per approfondimenti, consultare la norma al seguente link: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-30&atto.codiceRedazionale=23G00042&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo=1=0&qId=&tabID=0.9822999440932283&title=lbl.dettaglioAtto>

punto percentuale (7%), a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**Osservazioni:** l'esonero in trattazione (cd. "cuneo fiscale") è stato già introdotto dalla Legge di Bilancio 2022<sup>14</sup> nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi IVS dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, fino ad un tetto retributivo stabilito (2.962 euro mensili). Successivamente è stato elevato al 2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. La Legge di Bilancio 2023<sup>15</sup> ha quindi riproposto tale esonero, inizialmente nella misura del 2% (3% in caso di retribuzione inferiore a 1.923 euro) per poi elevarlo al 6% (7% in caso di retribuzione inferiore a 1.923 euro). Il comma in trattazione ripropone, quindi, le **medesime aliquote** (6%-7%).

### **Art. 1, commi 16 e 17. Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori**

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dal TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il predetto limite è elevato a 2 mila euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dal TUIR. I datori di lavoro provvedono alla relativa attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il suddetto limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

**Osservazioni:** solo per il periodo di imposta 2024 è prevista una disciplina di favore per quanto concerne l'esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi ad esso prestati (cd. "fringe benefits"), derogando a quanto previsto dal Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (TUIR). I **limiti reddituali** previsti dal comma (rispettivamente pari a 1.000 o 2.000 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare) sono infatti **superiori** rispetto al tetto di 258,23 euro previsto dal TUIR stesso per ciascun periodo di imposta.

---

<sup>14</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a7908556-1214-4dee-a15c-7f8114777007&title=scheda>

<sup>15</sup> Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1f661d78-962d-4168-977a-1bc36125fffc&title=scheda>

**Art. 1, comma 18. Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili di impresa**

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%.

**Osservazioni:** già prevista dalla Legge di Bilancio 2023, la **riduzione transitoria** di cui al presente comma concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile (cd. "premio di risultato") e la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, oltre alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Va sottolineato che il **limite annuo** di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3 mila euro (lordi), elevato a 4 mila euro per le imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, tramite organismi paritetici.

**Art. 1, commi da 27 a 31. Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego per il triennio 2022-2024**

Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono incrementati di 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I predetti importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, nonché alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

A valere sulle risorse di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed Enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale da porre a carico dei rispettivi bilanci, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri sopra indicati.

**Osservazioni:** i commi in trattazione incrementano le **risorse per la contrattazione collettiva nazionale** del pubblico impiego, che concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato ai rinnovi contrattuali ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale della P.A. Viene altresì elevato del 6,7% il valore annuale dell'indennità di vacanza contrattuale<sup>16</sup>.

**Art. 1, commi da 60 a 62. Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico**

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con modalità definite d'intesa tra loro,

---

<sup>16</sup> L'indennità di vacanza contrattuale (IVC) si configura come un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale (fonte: Camera dei Deputati).

realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisite e li utilizza per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

L'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Osservazioni:** sono disposte ulteriori misure per **contrastare l'evasione fiscale** nel settore del lavoro domestico, attraverso l'interscambio di dati e informazioni tra INPS e Agenzia delle entrate, anche mediante strumenti informatici *"up to date"*. Allo scopo l'Agenzia delle entrate promuove progetti finanziati dall'Unione europea per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) al fine di valorizzare il patrimonio di dati in suo possesso, per le finalità di controllo.

#### **Art. 1, commi da 136 a 138. APE sociale e Opzione donna**

Le disposizioni istitutive dell'APE sociale si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dalla norma di riferimento al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni che semplificano l'accesso all'istituto si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni previste anche nell'anno 2024.

Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Sono quindi apportate, relativamente alla misura "Opzione donna", una serie di modifiche all'articolo 16 del DL n. 4/19 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/19. Nello specifico, il diritto al trattamento pensionistico si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle specifiche condizioni, tra cui le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, per le quali la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero di figli.

**Osservazioni:** viene **modificata la disciplina** degli istituti dell'APE sociale<sup>17</sup> e di Opzione donna<sup>18</sup>, elevando il requisito dell'età anagrafica di accesso, da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna. Con riferimento all'APE sociale, è inoltre previsto che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024. Circa Opzione donna, è estesa l'ammissione al relativo beneficio anche

---

<sup>17</sup> Introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, l'APE sociale è un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla Legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età (ora 63 anni e 5 mesi) e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero (fonte: INPS).

<sup>18</sup> Cfr. anche Nota 4. Introdotta in via sperimentale dalla Legge n. 243/04 e quindi oggetto di successive modifiche normative, l'istituto Opzione donna è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici con un'anzianità contributiva inizialmente di 35 anni ed un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58 anni, se autonome (attualmente 61 anni). Consiste nella facoltà di accesso al pensionamento anticipato, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo (fonte: Ministero del Lavoro).

alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023; inoltre, il requisito anagrafico di accesso è ridotto di un anno (60 anni) per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, in presenza di alcuni requisiti (oltre a quello di risultare licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale), quali: assistere da almeno sei mesi il coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap grave; avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%.

#### **Art. 1, commi 139-140. Disposizioni in materia di pensione anticipata**

Apportate modifiche al Decreto Legge n. 4/19, convertito nella Legge n. 26/19: “In via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di sopra nell’anno 2023, il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.

È inoltre aggiunto il seguente periodo: “Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti sopra indicati nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024.

I dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2023 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024.

**Osservazioni:** il comma 139, relativo alla cd. “Quota 103”, dispone l’incremento temporale del diritto al trattamento pensionistico anticipato, nonché degli incentivi per il caso di prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima Quota 103. Nello specifico, le modifiche riguardano i requisiti di accesso, relativamente ai criteri di calcolo del trattamento e ai termini dilatori per la decorrenza iniziale del medesimo. Proprio in riferimento ai criteri di calcolo, viene esteso l’ambito di applicabilità della Quota 103 ai soggetti che la maturano nel corso del 2024.

**Art. 1, commi da 142 a 155. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**

Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2021<sup>19</sup>, in favore dei soggetti indicati in seguito. L'ISCRO è erogata dall'INPS ed è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L'ISCRO è quindi riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12 mila euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'ISCRO.

L'ISCRO, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. L'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

---

<sup>19</sup> Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=25355efa-318a-4286-ac08-61a85f1c1b52&title=scheda>

Per far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'ISCRO, è disposto un aumento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall'anno 2024. L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.

**Osservazioni:** resa strutturale dal 1° gennaio 2024, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), inizialmente introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio 2021. È erogata, previa domanda individuale, in favore dei **lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS** in possesso di specifici requisiti. Prevista per sei mensilità e pari al 25% su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti a quello precedente alla presentazione della domanda, prevede un importo non superiore a 800 euro mensili e non inferiore a 250 euro mensili. L'erogazione dell'ISCRO è comunque condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione spetta ad apposito Decreto del Ministro del lavoro.

#### **Art. 1, commi da 168 a 176. Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione**

A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*. Inoltre, a valere sul medesimo Fondo, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le finalità già stabilite da vigenti disposizioni di Legge.

Il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.

È prorogato per l'anno 2024 il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

**Osservazioni: prorate alcune misure di sostegno al reddito**, con i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Nello specifico si tratta di:

- indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
- ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (risorse ripartite tra le Regioni con Decreto Ministeriale);
- sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate (importo pari al trattamento di integrazione salariale, per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità);
- proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva (per un periodo non superiore a 12 mesi); ciò in deroga ai limiti generali di durata vigenti previsti dal DLgs n. 148/15 e in presenza di determinate condizioni;
- proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori del Gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del Gruppo.

Viene inoltre riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora ultimati. Il trattamento di CIGS può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate, riguardando quindi anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione (durata massima 12 mesi) o crisi aziendale (fino a sei mesi)<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. Circolare INPS 5 gennaio 2024, n. 4 "Anno 2024. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie".

**Art. 1, commi 177 e 178. Incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche**

Apportate alcune modifiche alla Legge n. 232/16<sup>21</sup>, disponendo che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40 mila euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l'incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è elevato a 2.100 euro.

**Osservazioni:** previsto l'**incremento del buono** per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. Ciò per i nuclei familiari con un figlio (o più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a dieci anni. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

**Art. 1, comma 179. Misure in materia di congedi parentali**

Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

**Osservazioni:** **novellando il TU in materia di genitorialità**<sup>22</sup> e in aggiunta alle previsioni vigenti in materia di **congedo parentale** (successivo a quello di maternità o di paternità che terminano dopo il 31 dicembre 2023), il comma prevede un'indennità pari al 60% della retribuzione per un ulteriore mensilità rispetto a quella già prevista. Solamente per il 2024, tale indennità è quindi elevata all'80%.

**Art. 1, commi da 180 a 182. Decontribuzione delle lavoratrici con figli**

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3 mila euro riparametrato su base mensile.

Il predetto esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo

---

<sup>21</sup> Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Per approfondimenti, consultare il portale Normattiva, al seguente link: [LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 - Normattiva](#)

<sup>22</sup> Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6f1fa6b5-dcea-43e2-8608-e8df687556d8&title=scheda>

indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**Osservazioni:** la **decontribuzione del 100%**, oggetto del presente comma, è destinata fino al 31 dicembre 2026 alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli (fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo), oppure (in via sperimentale per il 2024) con due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

**Art. 1, commi da 187 a 189. Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza**

Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più Decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il medesimo Fondo, ai fini dell'implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità.

Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il suddetto Fondo è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse, ripartite tra le Regioni, sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza.

**Osservazioni:** il combinato disposto prevede l'incremento della dotazione del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** per una triplice finalità: ampliare la misura del reddito di libertà, potenziare i centri per il recupero degli uomini autori di violenza, dare concreta attuazione al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023.

**Art. 1, commi da 191 a 193. Assunzione vittime di violenza nel settore privato**

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie delle misure previste dal Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8 mila euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Ciò si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data di assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione con il contratto a termine. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.

**Osservazioni:** si tratta di una **misura incentivante** per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate, vittime di violenza. Tali benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa nel periodo 2024- 2028; il monitoraggio delle minori entrate contributive è effettuato dall'INPS che, qualora risulti raggiunto il limite di spesa, non considera ulteriori domande di accesso ai benefici medesimi.

**Art. 1, commi da 198 a 200. Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sulle prestazioni sociali nei settori della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave**

Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le Regioni monitorano e rendicontano al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le Regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le Regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun ambito territoriale sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurati le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni previsti dalla normativa di riferimento.

L'erogazione delle suddette risorse e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle Regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale. Nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite e versate dalle Regioni all'entrata del bilancio dello Stato.

**Osservazioni:** i commi intervengono sui LEPS, ossia i **livelli essenziali delle prestazioni sociali**, quali servizi socio-assistenziali, erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti<sup>23</sup>. Sono quindi previsti specifici obblighi di monitoraggio e di rendicontazione da parte delle Regioni (per ciascun ATS) circa gli interventi attuati e le risorse utilizzate. L'erogazione delle risorse statali, spettanti a ciascuna Regione o ambito territoriale, per le prestazioni sociali è riconosciuta in base alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle stesse trasferite nelle precedenti annualità. Le predette risorse, assegnate e non utilizzate, sono versate da

---

<sup>23</sup> Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

parte delle Regioni allo Stato, al fine della successiva riassegnazione al Fondo per le non autosufficienze e al Fondo previsto dalla Legge “Dopo di noi”<sup>24</sup>

### **Art. 1, comma 202. Risorse finanziarie in materia di apprendistato e di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento**

Le risorse per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro, sono incrementate, per l’anno 2024, di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

**Osservazioni:** l’incremento concerne lo stanziamento che, nella dotazione già vigente, è pari a 125 milioni di euro per il 2024 e a 75 milioni annui in via permanente; la **dotazione per il 2024** risulta quindi elevata a 175 milioni.

### **Art. 1, comma 248. Misure a sostegno del credito alle esportazioni**

Apportate modifiche al DLgs n. 143/98<sup>25</sup>: “Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l’operatività del Fondo Legge 295/73, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, le stime degli accantonamenti, quantificati applicando la metodologia adottata dall’organo competente all’amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore. Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità del Fondo medesimo. Per le suddette finalità, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo sopracitato, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo”.

---

<sup>24</sup> Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Per approfondimenti, consultare il portale Normattiva, al seguente link:

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-24&atto.codiceRedazionale=16G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo.1=0&qId=05b19216-0043-4185-bd20-a9e1e682941c&tabID=0.2043398554126834&title=lbl.dettaglioAtto>

<sup>25</sup> Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143 “Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Per approfondimenti, consultare il portale Normattiva, al seguente link: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-05-13&atto.codiceRedazionale=098G0195&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo.1=0&qId=&tabID=0.30535530251905496&title=lbl.dettaglioAtto>

**Osservazioni:** il comma interviene sulla **regolamentazione del Fondo 295/73**<sup>26</sup> con particolare riguardo alle stime sugli accantonamenti che SIMEST<sup>27</sup> deve preliminarmente effettuare circa gli impegni assunti e da assumere nel corso dell'anno. Sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti. Obiettivo è il rafforzamento e miglioramento del processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per **l'implementazione del Contributo Export**<sup>28</sup>, quale misura gestita da SIMEST, a valere sul suddetto Fondo 295/73, in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto all'esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, come effetto dell'attuale scenario macroeconomico caratterizzato dalle pressioni inflazionistiche ed elevata volatilità dei tassi di interesse.

#### **Art. 1, comma 249. Modifica copertura credito di imposta ZES Unica nel Mezzogiorno**

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

**Osservazioni:** viene modificata la disposizione di **copertura del credito di imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno**, specificando il tetto di spesa autorizzato per il credito, eliminando la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del Decreto attuativo, nonché omettendo il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura. Va evidenziato che la ZES Unica del Mezzogiorno è stata introdotta dal DL n. 124/23<sup>29</sup> in sostituzione delle ZES fino ad allora esistenti, concepite come ambiti territoriali circoscritti con la finalità di creare condizioni favorevoli in termini economici (benefici fiscali), finanziari e amministrativi (semplificazioni) per lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove realtà industriali.

#### **Art. 1, commi da 253 a 257. Misure in favore delle imprese**

Per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Ministero delle imprese e del made in

---

<sup>26</sup> Il Fondo di cui alla Legge 295/73 è destinato alla concessione di interventi agevolativi in conto interessi ed è alimentato da trasferimenti di risorse stanziati nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dai differenziali di interessi, qualora siano positivi, versati dalle banche che finanziano le operazioni di esportazione (fonte: Senato della Repubblica).

<sup>27</sup> SIMEST è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività.

<sup>28</sup> È un Contributo concesso all'esportatore italiano a parziale o totale riduzione del costo dello smobilizzo di titoli di pagamento emessi dall'acquirente estero a fronte di contratti di esportazione di beni e servizi di investimento (fonte: SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti).

<sup>29</sup> Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4f421fbf-07d7-4023-9b87-cd025f6106c8&title=scheda>

Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

**Osservazioni:** relativamente ai contratti di sviluppo<sup>30</sup> il comma 253 ne dispone le risorse di spesa, incrementando la **dotazione finanziaria** per l'annualità 2025. Invitalia, soggetto gestore delle misure, è quindi autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad emanare direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, per sostenere gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale<sup>31</sup>. Il comma 256 stabilisce il rifinanziamento, nell'ordine di 100 milioni di euro, per l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**"<sup>32</sup>, a sostegno degli investimenti industriali. Da ultimo, il comma 257 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, per il finanziamento di programmi e interventi con un sensibile impatto sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

#### **Art. 1, comma 330. Incremento del Fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori**

Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo per la valorizzazione del personale scolastico è incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le modalità e i criteri di utilizzo delle predette risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri è assegnata priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud"<sup>33</sup>, di cui al decreto del Ministro

---

<sup>30</sup> Il Contratto di sviluppo, introdotto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

<sup>31</sup> Fonte: INVITALIA

<sup>32</sup> La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. L'agevolazione (finanziamenti a tasso agevolato) sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

<sup>33</sup> Introdotto con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, il Piano "Agenda SUD", rivolto alle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

**Osservazioni: accresciute le risorse**, per il biennio 2024-2025, del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, il cui utilizzo è demandato ad un'apposita previsione in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale.

#### **Art. 1, comma 361. Rifinanziamento del Fondo per l'immigrazione**

Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo per l'immigrazione è rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro di euro per l'anno 2026.

I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al successivo riparto del fondo si provvede con Decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Osservazioni:** istituito dal DL n. 145/23<sup>34</sup> il Fondo di cui al presente comma Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. Inizialmente finanziato con risorse pari a 46,8 milioni di euro per il 2023, il comma **dispone l'incremento del finanziamento annuale**, seppure decurtato rispetto al testo originario del DDL Bilancio (le risorse sono in parte dirottate su altri capitoli di spesa delle Forze Armate).

#### **Art. 1, commi da 506 a 508. Modalità per conguaglio ristori COVID-19 Enti locali – Fondo per Enti locali in deficit di risorse per gli effetti del COVID-19**

Apportate modificazioni all'art. 106 del DL n. 34/20<sup>35</sup>: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità già indicate. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro".

---

Sicilia, è finalizzato al superamento dei divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d'istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale (fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito).

<sup>34</sup> Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4f421fbf-07d7-4023-9b87-cd025f6106c8&title=scheda>

<sup>35</sup> Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c161a29e-8b96-40bf-baa8-ad3e1f648978&title=scheda>

Apportate modificazioni all'articolo 13 del DL n. 4/22<sup>36</sup>: "Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli Enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo Decreto.

**Osservazioni:** i commi 506 e 507 riformulano le disposizioni che prevedevano il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle **risorse ricevute in eccesso** dagli Enti locali, rispetto agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate. Viene inoltre istituito un Fondo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per complessivi 452 milioni di euro, da destinare prioritariamente agli Enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui propri fabbisogni di spesa.

#### **Art. 1, commi da 523 a 526. Spending review dei Ministeri**

Ai fini del concorso delle Amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente Legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Su proposta dei Ministri competenti, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, è possibile modificare in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale inerenti al riparto dei fondi per investimenti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

---

<sup>36</sup> Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico". Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=fd2bfc0a-a753-4ab2-a475-9f1d6ff4b1c5&title=scheda>

con propri Decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I suddetti Decreti sono quindi comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti, le misure proposte dai Ministeri sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, i cui contenuti, le cui modalità e i cui termini sono definiti secondo le linee guida adottate con Determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'Economia e delle finanze, il quale può richiedere alle stesse eventuali integrazioni degli elementi trasmessi. Con riferimento agli obiettivi di spesa, concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte.

**Osservazioni:** il comma 523 **riduce le dotazioni di competenza e di cassa** relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle Amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. Per quanto concerne le **riduzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, esse sono complessivamente pari a 37,5 milioni di euro per il 2024, 80,8 milioni di euro per il 2025 e 35 milioni di euro per il 2026. Il comma 524 prevede la possibilità di modificare, con Decreto Ministeriale da adottare entro il 2024, le rimodulazioni delle spese in conto capitale inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali. Il comma 526 dispone che le misure di revisione della spesa proposte dai Ministeri sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze. A ciascun Dicastero spetta il compito di fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio.